

COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 44 del 16/05/2012

Oggetto: Provvedimenti in merito all'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per la tutela della salute pubblica e delle acque del Lago di Vico

IL SINDACO

ATTESO che da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli, nell'ambito del territorio comunale, è necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari (agrofarmaci e fitofarmaci) a scopo di miglioramento produttivo;

CHE pertanto si rende urgente e necessario provvedere all'emanazione di disposizioni sull'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura affinché dall'uso improprio di tali sostanze non derivino rischi per la salute pubblica, per l'ambiente naturale, la flora e fauna e la qualità delle acque sorgive, di sottosuolo e del Lago di Vico;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 39 del 02/05/2012;

VISTO il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i.;

VISTI gli allegati A) e B) alla D.G.R. n. 159 del 05/03/2010;

VISTA la D.G.R. n. 218 del 13/05/2011;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

- 1) La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 02/05/2012;
- 2) E' fatto obbligo a chiunque, per scopi produttivi e non, utilizzi prodotti fitosanitari in agricoltura (quali fitofarmaci, agrofarmaci, antiparassitari, erbicidi, etc.), di provvedervi secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, osservando scrupolosamente le modalità di impiego riportate nelle etichette delle confezioni e/o schede di sicurezza informative di tali prodotti, con particolare attenzione alle precauzioni individuali ed ambientali ed alle misure di sicurezza da adottare e fatti salvi i divieti di cui ai successivi punti 3), 4), 5);
- 3) E' fatto assoluto divieto:
 - a. di disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari;
 - b. di preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade;
- 4) E' fatto assoluto divieto di utilizzare prodotti fitosanitari (quali fitofarmaci, agrofarmaci, antiparassitari, erbicidi, etc.) all'interno del territorio comunale, come di seguito specificato:
 - a. nel raggio di 30 metri dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali;
 - b. nel raggio di 200 metri da sorgenti e pozzi che alimentano gli acquedotti comunali;
 - c. nel raggio di 30 metri da fontane pubbliche e dai fontanili per abbeveraggio animali;
 - d. per una fascia di rispetto di 10 metri dai corsi d'acqua pubblici (fossi, scoline pubbliche, etc.);
 - e. per una fascia di 3 metri dalle strade provinciali e comunali di uso pubblico all'interno della Riserva Naturale Lago di Vico;
 - f. per una fascia di 30 metri dal limite demaniale del Lago di Vico (nel caso in cui tale limite fosse coperto dalle acque del Lago, la fascia di 30 metri si intende dal limite delle acque);
 - g. in tutti i giorni festivi e prefestivi all'interno della Riserva Naturale Lago di Vico;

- 5) E' fatto assoluto divieto di utilizzare erbicidi all'interno della Riserva Naturale Lago di Vico, con possibilità di utilizzo:
- a) In tutti i nocioleti esclusivamente nell'interfila più stretto limitatamente ad una fascia larga al massimo 2 metri e rispettando comunque quanto specificato nel precedente "punto 4";
 - b) In corrispondenza delle recinzioni anticongiungiale per una fascia massima di 20cm per lato e rispettando comunque quanto specificato nel precedente "punto 4";
 - c) Nei terreni con forte pendio (solamente dove non è possibile, poiché pericoloso, effettuare lavorazioni con mezzi meccanici) e rispettando comunque quanto specificato nel precedente "punto 4";
 - d) Nel periodo di pre-raccolta (solamente dove strettamente necessario e rispettando comunque il periodo di carenza;
 - e) Per particolari esigenze di contrasto delle erbe infestanti a patto che tali interventi siano localizzati e preceduti, di almeno 5 giorni, da una comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune di Caprarola mediante apposito modulo.
- 6) E' fatto obbligo di delimitare le aree trattate con prodotti fitosanitari mediante cartelli idonei e ben visibili, prima dell'effettuazione dei trattamenti e per l'intero periodo di carenza delle sostanze impiegate. Il Comune di Caprarola si riserva di provvedere direttamente alle suddette delimitazioni con l'affissione di cartelli e/o materiale informativo relativo ai trattamenti in atto, in corrispondenza dei punti di accesso a determinate aree di particolare interesse;

PRESCRIVE

La messa in atto di tutte le cosiddette "buone pratiche agricole" che permettano il mantenimento del cotico erboso soprattutto nei castagneti ad elevata pendenza, così da ridurre al minimo i fenomeni di lisciviazione superficiale.

Prescrive inoltre, all'interno del perimetro della Riserva Naturale del Lago di Vico, il non utilizzo di concimi chimici per una fascia di rispetto di 30 metri dal limite demaniale del Lago di Vico (nel caso in cui tale limite fosse coperto dalle acque del lago, la fascia di rispetto di 30 metri si intende dal limite delle acque), e la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate all'interno di ogni Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.).

DISPONE

Che le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 194/1995 e dal D.P.R. n. 290/2001.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente.

In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alla proporzionalità di cui all'art. 10 Legge 689/1981 nonché alle disposizioni previste all'art. 11 della stessa Legge.

I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono puniti senza pregiudizio per l'eventuale azione penale nel modo seguente:

	Ampiezza superficie trattata	Sanzione amministrativa
Trasgressione punti 4) e 5)	Inferiore a mq. 100,00	Da € 25,00 a € 150,00
	Da mq. 100,00 a mq. 500,00	Da €150,00 a € 250,00
	Da mq. 501,00 a mq. 1.000,00	Da € 250,00 a € 350,00
	Superiore a mq. 1.000,00	Da € 350,00 a € 500,00

	Sanzione amministrativa	Sanzione accessoria
Trasgressione punti 3) e 4.g)	Da € 25,00 a € 500,00	Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora la violazione sia reiterata in un periodo di due anni il valore della sanzione è raddoppiato.

La vigilanza sulla corretta applicazione della presente Ordinanza è demandata agli organi di competenza.

Si trasmetta in copia a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Caprarola;
- Riserva Naturale del lago di Vico

Caprarola, lì 16/05/2012



[Handwritten signature]
Il Sindaco
Eugenio Stalderi